

**Linee Guida  
per l'Accertamento dell'Indennità per Inabilità Temporanea in ambito INARCASSA**

**Circolare n. 3/2016**

Il regolamento Inarcassa propone una indennità specifica nel caso di accertata *Inabilità Temporanea*, da intendersi quale incapacità temporanea ed assoluta in grado di impedire totalmente e di fatto all'iscritto di svolgere la propria attività professionale.

Ovviamente il totale e temporaneo impedimento lavorativo può conseguire ad un infortunio e/o ad una malattia<sup>1</sup>. Al riguardo, il requisito amministrativo fondamentale è che detti eventi siano sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all'Associazione.

Il periodo di temporanea inabilità va correlato all'evento denunciato. Di norma, non sono garantite interruzioni e soluzioni di continuità che interrompono la indennità indennizzata. Fattispecie particolari, ad esempio quelle correlate alla chemioterapia ed altre cure assimilabili, a questa sono disciplinate in deroga a tale principio. La sovrapposizione di periodi di inabilità temporanea riconducibili a eventi (malattia e/o infortuni) diversi devono essere computati, di norma, ciascuno allo specifico evento in denuncia e non possono computarsi in un unico evento nella loro complessità.

Sotto il profilo medico-legale l'inabilità non coincide con il tempo necessario a riprendersi dall'infortunio od a guarire dallo stato di malattia, bensì è commisurata al periodo di tempo durante il quale l'evento patologico inibisce totalmente il professionista, in modo tale che quest'ultimo non

---

<sup>1</sup> Art. 2 Regolamento - *Per infortunio si intende l'evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.*

*Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.*

*1. Sono considerati infortuni anche:*

- a) l'asfissia non di origine morbosa;*
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;*
- c) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti;*
- d) i colpi di sole o di calore;*
- e) le lesioni determinate da sforzi.*

*Sono altresì compresi:*

- f) gli infortuni subiti in stato di malore;*
- g) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, nonché quelli derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'iscritto non vi abbia preso parte attiva.*

*Sono esclusi gli infortuni causati:*

- a) dalla guida:  
di macchine agricole operatrici per uso professionale;  
di natanti o imbarcazioni per uso professionale;  
tale rischio invece è compreso se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale;*
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione se l'associato è privo della prescritta patente di abilitazione;*
- c) dalla guida di mezzi di locomozione aerei (compresi deltaplani ed ultraleggeri) e subacquei; sono tuttavia compresi gli infortuni che l'associato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque condotti;*
- d) dalla pratica non puramente amatoriale di attività sportive;*
- e) dalla partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che esse abbiano carattere puramente amatoriale;*
- f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;*
- g) da guerra e insurrezioni.*

riesca a svolgere in concreto alcun compito o mansione del lavoro cui era addetto al momento della insorgenza del processo morboso. In altri termini, l'inabilità rilevante ai fini dell'indennizzo coincide con l'impedimento a riprendere ogni funzione della medesima attività lavorativa.

In tal senso, detto impedimento non deve consentire la ripresa neanche in minima parte del suo lavoro, posto che l'inabilità parziale non è affatto indennizzabile.

Le questioni medico legali correlate a tale ultima affermazione sono di grande rilevanza in questo ambito. Infatti, scontato il giudizio nei casi in cui tutte le mansioni ed i compiti professionali sono impediti, può accadere che una minorazione psico-fisica sia in grado di impedirne solo alcuni o anche buona parte di essi senza che ricorrano le condizioni per giudicare il professionista totalmente ed assolutamente impedito a svolgere l'attività.

Allo stesso modo, ancorché eccezionalmente, possono apprezzarsi minorazioni che pure non gravissime sostengono uno stato di inabilità lavorativa, proprio perché compiti specifici, qualificanti ed assorbenti l'intera attività del professionista sono concretamente impediti.

Per tali ragioni è preliminare la dettagliata ed affidabile ricognizione dei compiti lavorativi svolti al momento dell'insorgenza del diritto. Questa informazione anamnestica dovrà dare contezza dei compiti effettivamente svolti e non genericamente riferiti al ruolo professionale, così pure l'elencazione dovrà essere completa e non focalizzarsi su fasi lavorative maggiormente interessate dalla lesione/malattia. Ugualmente andrebbero bene elencati compiti (natura, durata rispetto ad altri) di eventuale direzione dei lavori o altre mansioni richiedenti spostamenti su cantieri ovvero trasferte; etc.

In via esemplificativa, una immobilizzazione dell'arto inferiore in gesso (ovvero con altri apparecchi non gessati, sebbene rigidi e non amovibili), non giustifica sempre e comunque il periodo di inabilità temporanea assoluta alla professione. Attività di progettazione non risultano, infatti, assolutamente controindicate da una frattura biossea della gamba, tanto meno se l'apparecchio gessato consente anche il carico. Inoltre, proprio per un caso del genere, l'inibizione all'espletamento di incostanti sopralluoghi in cantiere, ricadrebbe in quella inabilità parziale non indennizzabile. Analogamente potrebbe dirsi per condizioni di divieto di carico che, quando non prolungate oltre il limite di franchigia di 40 giorni, non sono idonee ad annullare ogni compito e mansione dell'attività professionale di tipo misto. Nel novero delle attività del professionista di norma ricadono anche l'attività di ricevimento e contatto dei clienti, l'attività di studio di soluzioni (per progettualità ed altro), attività di ricerca utenti/clienti, coordinamento e collaborazioni, stesura di consulenze tecniche.

Allo stesso modo le necessità terapeutico-riabilitative sono di norma compatibili con un parziale svolgimento della professione.

Ovviamente, posto che il regime di franchigia può giustificare per tale lasso di tempo un'inabilità fuori tutela in presenza di divieto di carico, l'impossibilità deambulatoria (con assoluto-totale divieto di carico) resta compatibile con l'espletamento delle altre mansioni solo se inferiore o uguale ai 40 giorni. In altri termini, laddove il divieto deambulatorio assoluto si protrae oltre tale periodo la teorica possibilità di svolgimento dei compiti di studio verrebbe meno essendo questi ultimi concretamente inespletabili senza essere accompagnati di attività ausiliarie di sopralluogo e spostamento extraufficio.

In via analogica, può ritenersi che l'immobilizzazione dell'intero arto superiore dominante - con apparecchio tipo BAM (Brachi-Antibrachiale-Metacarpale) ovvero rigidità anchilotica temporanea di spalla (quindi non segmentale) - per mezzo di apparecchio inamovibile per oltre 40 giorni può costituire fondamento alla tutela per ITA.

Anche l'accertamento di casi riguardanti patologie neoplastiche andrà vagliato con attenzione risultando ingiustificati automatismi di sorta. Solo una corretta valutazione del complesso di segni e sintomi indotti dalla malattia di base e dall'eventuale terapia potranno consentire di stimare correttamente il periodo di inabilità temporanea assoluta. È bene noto, infatti, come diversi possono essere i casi a seconda del tipo di neoplasia, delle sindromi correlate, del tipo di terapia (di base e/o chemio e/o radio). Allo stesso pari, per terapie anche potenzialmente inabilitanti, quale quella interferonica, la condizione di inabilità temporanea assoluta potrà essere riconosciuta solo per determinate e distinte giornate durante le quali si manifestano in concreto disturbi tali da impedire l'esercizio della professione.

Problematiche medico-legali di estrema complessità sono altresì proposte dai casi di professioniste gravide richiedenti ITA prima del periodo di astensione obbligatoria.

Proprio per tali ragioni nei motivi della richiesta non è utile richiamare una generica condizione di rischio per la gravidanza, impositiva di riposo assoluto cautelativo, bensì devesi dare riscontro della sussistenza di un processo patologico che rappresenti una reale e verificata minaccia per la gravidanza. Inoltre, detta condizione dovrà essere certificata come persistente e non presunta sulla base di segni e sintomi palesatisi in precedente periodo, più o meno lontano dall'epoca di continuazione e comunque per oltre 40 giorni. D'altronde, è concetto condiviso quello che vede la professionista mantenere un'intensità di vita e di lavoro contenuta, evitare gli sforzi fisici e condurre una vita tranquilla escludente ogni tipo di affaticamento. Tutto ciò non può tradursi in *impedimento assoluto e di fatto all'esercizio della professione*, stante la ordinarietà dei compiti lavorativi che caratterizzano l'attività di ingegnere o architetto.

In tal senso, se non riguardanti processi patologici inabilitanti, non confortano la sussistenza di ITA neanche le certificazioni la norma di cui alla legge n. 1024/71, artt. 5 e 30<sup>2</sup>, posta, appunto, la

---

<sup>2</sup> Art. 5 - *L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:*

a) *nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;*

a) *quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;*

b) *quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.*

Art. 30 - *La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.*

*Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi.*

*Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero, di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata. I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo.*

*Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.*

*L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a), della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.*

mancata coincidenza tra le prescrizioni cautelative tipiche della legge in questione per la generalità delle professioni e l'insieme di compiti e mansioni attribuibili a ingegneri o architetti.

Per quanto attiene al periodo di ricovero in Strutture sanitarie, per le cure degli esiti dell'infortunio o della malattia, lo stesso è da ritenersi quale invalidità totale ed assoluta all'espletamento al lavoro e contribuisce sempre ad implementare il periodo complessivo di inabilità utile al superamento della durata minima indennizzabile di 41 giorni prevista dal regolamento.

L'indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione.

Da ultimo e come da regolamento si rappresenta che l'indennità viene erogata a condizione che:

- la durata minima dell'inabilità temporanea sia superiore a 40 giorni solari;
- il richiedente abbia maturato almeno un triennio continuativo di iscrizione e contribuzione nel periodo immediatamente antecedente la data di insorgenza dell'inabilità e sia in regola nei confronti dell'Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti;
- il richiedente rimanga iscritto all'Associazione per tutto il periodo di inabilità all'esercizio dell'attività professionale;
- il richiedente, al momento dell'insorgenza dell'inabilità, non abbia ancora maturato i requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia unificata.

Il periodo massimo sia contenuto entro i 9 mesi.

L'indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo all'insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale. Essa è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l'evento, rivalutato secondo l'andamento dell'indice ISTAT, rapportato in giorni, ed è pari:

- al 60% fino al 60° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità;
- al 80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.

---

*L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro, oltreché su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, è disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.*

*Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato è disposta dall'ispettorato del lavoro. I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.*